

COMUNE DI MONTAIONE

Repertorio n° _____

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTAIONE E L' AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 11 DI EMPOLI PER LA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNALI.

TRA

L'Azienda U.S.L. n° 11 in persona _____,
nato a _____ () il _____, il quale interviene non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante Azienda U.S.L. n° 11 (Codice Fiscale e P. IVA nr. 04616830487)

E

il Comune di Montaione in persona del Dr. Delio Fiordispina nato a Pontedera (PI) il 22.2.1956, domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile servizio socio-assistenziale del Comune di Montaione (Codice Fiscale e P. IVA nr.01182120483)

PREMESSO CHE

- Il Comune di Montaione è l'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale ai sensi della L. 8.11.2000 n° 328;
- Il Comune gestisce gli interventi di assistenza sociale di propria competenza secondo le diverse modalità delineate nelle lettere a) b) c) dell'art. 7 L.R. 72/97;
- In particolare nella lettera c) si stabilisce che detta gestione può avvenire mediante delega e relativa convenzione all'Azienda Unità Sanitaria Locale, previa associazione con uno, più o tutti i Comuni ricompresi nella stessa zona socio-sanitaria;
- I Comuni della zona socio-sanitaria Empolese Valdelsa hanno sottoscritto un accordo di programma per l'associazione prevista dall'art. 7 comma 2) punto c) della L.R. 72/97, al fine di delegare alla A.S.L. n° 11 la gestione degli interventi di assistenza sociale;
- I Comuni hanno individuato l'Azienda A.S.L. n° 11 quale unico Ente Gestore, ai sensi dell'art. 38 comma 2) della Legge Regionale Toscana 72/97, delle attività di integrazione socio-sanitaria così come previsto dall'art. 7 comma 7) e dall'art. 18 comma b) della stessa Legge Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti come sopra meglio identificati

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

La presente convenzione ha come finalità:

- 1) promozione e coordinamento degli interventi di politica sociale e integrazione con gli interventi sanitari;
- 2) l'attuazione di piani e programmi concordati dagli Enti firmatari;
- 3) la definizione di standard di prestazioni omogenee sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche della Regione;
- 4) la realizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;
- 5) l'organizzazione dei servizi e lo svolgimento delle attività in modo da salvaguardare i diritti del cittadino ed assicurare parità di risposte a parità di bisogni.

Art. 2 - Oggetto

2.1 - Interventi socio - assistenziali

I servizi di assistenza sociale, di cui agli art. 45,46,47,48,49,50,51,52, 53, 59 L.R. 72/97, che il Comune di Montaione, associato nella zona socio sanitaria dell'Empolese Valdelsa, delega alla Azienda A.S.L. n° 11, sono i seguenti:

- 1) interventi di sostegno economico ordinario, straordinario, temporaneo o continuativo a soggetti e famiglie in difficoltà;
- 2) assistenza sociale ed educativa rivolta. attraverso la consulenza psico-sociale, al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio per contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione o devianza;
- 3) interventi di aiuto personale diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno e finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambito e il superamento di stati di isolamento;
- 4) attività per favorire l'integrazione sociale e l'inserimento socio-terapeutico di cittadini con ridotte capacità psico-fisiche, mediante convenzioni con Enti pubblici e privati;
- 5) inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione, di ridotte capacità lavorative promuovendo attività di coordinamento con l'Agenzia Formativa per facilitare l'attività formativa;
- 6) organizzazione e gestione di servizi residenziali e semiresidenziali, come elencati al comma 2) lett. a,b,c,d,e,f,g,h, dell'art. 52 L.R. 72/97 per minori in stato di abbandono e adulti in difficoltà (compresi i casi di maltrattamento e violenza);
- 7) autorizzazione all'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali, come elencati al comma 4) lett. a,b,c,d, dell'art. 52 L.R. 72/97 per adulti e anziani le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante gli altri interventi;
- 8) interventi specifici a favore dei minori a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e Amministrativa, per situazioni di grave rischio sociale, situazioni di abbandono materiale e morale;
- 9) sviluppo e potenziamento del Centro Affidi per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, vigilanza sull'andamento dell'affido, attività di consulenza a sostegno;
- 10) attività di socializzazione per soggetti portatori di handicap;
- 11) attivazione delle risorse territoriali e programmazione dell'utilizzo delle medesime finalizzate alle attività di preformazione, orientamento, formazione professionale e di inserimento lavorativo in collaborazione con l'Agenzia Formativa per soggetti portatori di handicap per i quali compete ai G.O.M. la predisposizione ed attuazione dei programmi di inserimento collegati ai progetti terapeutici e riabilitazione personalizzati;
- 12) attivazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo al fine di assistere persone anziane o inabili a grave rischio sociale e sanitario.
- 13) La gestione delle attività socio-assistenziali non espressamente delegate alla gestione dell'A.S.L n° 11 rimane di competenza del Comune di Montaione.

2.2 - Interventi socio-sanitari

L'attività di integrazione socio-sanitaria, di cui agli art. 39, 40, 41, 42, 43, 44 della L.R. 72/97, di seguito elencate sono gestite dalla A.S.L. n° 11:

- 1) Attività di integrazione per la tutela della salute degli anziani:
 - accertamento della condizione di non autosufficienza e predisposizione dei piani individualizzati tramite le Unità di valutazione geriatrica;
 - assistenza domiciliare integrata e fornitura di ausili per l'autonomia personale;
 - attivazione del servizio di telesoccorso al fine di assistere a domicilio le persone anziane o inabili a grave rischio sanitario.
- 2) Attività di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell'infanzia:

- consulenza e il sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e per la piena attuazione L. 194/78;
 - - funzionamento delle attività consultoriali per l'adolescenza e per la tutela della salute della donna;
- 3) Attività di integrazione per il recupero e la rieducazione funzionale dei disabili:
- accertamento dell'handicap ai sensi L. 104/92;
 - formulazione dei progetti abilitativi/riabilitativi globali tramite i Gruppi operativi multidisciplinari (G.O.M.);
 - erogazione dell'assistenza riabilitativa e la fornitura di ausili per l'autonomia personale;
 - funzionamento di strutture di ospitalità diurne o a tempo pieno, ovvero l'assistenza presso strutture convenzionate, per i soggetti le cui condizioni socio sanitarie non consentono la permanenza a domicilio;
- 4) Attività di integrazione per la tutela della salute mentale:
- formulazione ed attuazione di programmi di tutela della salute mentale, con particolare riferimento alla prevenzione del disagio mentale;
 - attuazione di programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale di portatori di disturbo psichico, anche in riferimento ai programmi di superamento degli ospedali psichiatrici;
 - la promozione di programmi di inserimento e reinserimento lavorativo;
 - la promozione dell'autonomia economica ed abitativa, tramite gli ordinari interventi di sostegno del reddito e dell'abitazione;
 - l'alloggio e l'accudimento domestico ai portatori di disturbo psichico, in condizioni di dipendenza socio-sanitaria, sia tramite interventi e presidi sociali, sia tramite specifici interventi o strutture residenziali, anche convenzionate;
 - il funzionamento di strutture di ospitalità residenziale o diurna, anche convenzionate, per quei soggetti le cui condizioni socio-sanitarie non consentono la permanenza al proprio domicilio;
- 5) Attività di integrazione per la prevenzione delle dipendenze e per l'assistenza ai tossicodipendenti e alcolisti:
- formulazione ed attuazione di progetti per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, farmaci e alcolici;
 - programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed alcolisti;
 - promozione di programmi per l'inserimento o reinserimento anche con la realizzazione di cooperative di tipo lavorativo;
 - il funzionamento di strutture residenziali o diurne finalizzate al reinserimento sociale dei soggetti per i quali questo trattamento sia ritenuto utile al recupero da parte del SERT.
- 6) La gestione della R.S.A. di Villa Serena resta di competenza del Comune di Montaione.

Art. 3 - Strutture gestite da terzi

Per l'espletamento delle attività delegate, come descritte negli articoli precedenti, la A.S.L. n° 11 può avvalersi di strutture gestite da terzi, convenzionate con la A.S.L. n° 11 stessa, con le A.S.L. di appartenenza dei soggetti inseriti o con altri Enti Pubblici.

Art. 4 - Funzioni della Provincia

Nel caso in cui la Provincia stipuli apposite convenzioni con il Comune di Montaione per l'esercizio delle funzioni previste dalla L. 67/93, il Comune stesso potrà delegare alla A.S.L. n° 11 l'esercizio di tali funzioni, come previsto dalla L.R. 72/97.

Art. 5 - Procedure per la programmazione degli interventi

Gli interventi indicati negli articoli precedenti dovranno essere definiti, in merito agli obiettivi, alle modalità e alle procedure di attuazione, nel Piano Zonale di Assistenza Sociale.

L'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci della Zona Empolese - Valdelsa, sulla base degli indirizzi programmatici deliberati, approva il Piano Zonale di Assistenza Sociale (P.Z.A.S.).

Nel P.Z.A.S. sono contenuti i programmi ed i progetti di intervento dei Comuni e degli altri soggetti, in attuazione di quanto previsto all'art. 11 comma 1) della L.R.T. 72/97.

Nel P.Z.A.S. sono, altresì, stabiliti i finanziamenti messi a disposizione per ogni progetto dai Comuni, dai soggetti pubblici e privati, dall'A.S.L. n° 11 e le risorse regionali necessarie per la completa realizzazione del progetto.

Art. 6 - Distretto socio-sanitario

Il presidio sanitario di Montaione, parte del Distretto socio-sanitario, è la sede per l'organizzazione, l'integrazione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Montaione e la A.S.L. n° 11 garantiscono attraverso il distretto, la definizione dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione, la presa in carico degli utenti, l'erogazione delle prestazioni, la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, accedendo alle diverse fonti di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, dei Comuni e della solidarietà locale.

Art. 7- Regolamento

Al fine di assicurare la definizione di standard di prestazioni omogenee sul territorio, l'Azienda U.S.L. n° 11 provvederà alla erogazione delle prestazioni di Assistenza Sociale secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Regolamento Unico deliberato da ciascun Comune aderente all'Accordo di programma citato nella premessa.

Art. 8 - Personale

Per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della stessa il Comune di Montaione mette a disposizione della A.S.L. n° 11 il seguente personale:

n° 1 Assistente Sociale per 18 ore settimanali.

Gli oneri finanziari relativi al suddetto personale saranno a carico del bilancio comunale.

La A.S.L. n° 11, per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, si impegna a garantire l'impiego di parte del personale operante nell'ambito del Distretto socio sanitario, ovvero:

n° 5 Assistenti Sociali

n° 16 Infermieri Professionali

n° 2 Medici.

Art. 9 - Rapporti finanziari

9.1 - Risorse del Comune di Montaione

a) Per l'attuazione della presente convenzione il Comune di Montaione, avendo come base di riferimento l'anno 2002, si impegna a versare all'Azienda U.S.L. n° 11, per l'anno 2004 secondo le modalità previste all'art. 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n° 502, la somma totale di Euro 137.482,68, (pari a £. 253.181.225)

Detto importo è determinato dai seguenti costi:

per la gestione della delega dei servizi all'ASL Euro 117.641,32

e per il laboratorio disabili (terapia occupazionale) Euro 19.841,36.

La suddetta quota potrà essere annualmente rideterminata sulla base degli aggiornamenti annuali del piano di zona e secondo i criteri di ripartizione della e gli

ordinativi di spesa ed il Comune di Montaione, con apposito provvedimento di Giunta Comunale previa tempestiva comunicazione dell'A.S.L. n° 11 e delle disponibilità finanziarie di bilancio, potrà procedere all'integrazione dell'importo iniziale o al recupero delle somme eventualmente non utilizzate;

b) Tale quota potrà essere incrementata della percentuale corrispondente al tasso d'inflazione annuale.

Le modalità di versamento degli importi di cui ai punti a) e b), sono di norma le seguenti:

- una prima rata pari al 30% entro il 15/2;
- una seconda rata pari al 30% entro il 31/5;
- una terza rata pari al 30% entro il 30/9;
- il restante 10% a presentazione del rendiconto annuale

oppure tramite compensazione con quanto dovuto dall'A.S.L. 11 per il pagamento delle rette della Casa di Riposo, previo accordo fra gli uffici competenti dei due Enti.

L'ASL 11 deve rendicontare le spese relative alle attività svolte per conto del Comune di Montaione.

9.2 - Risorse della A.S.L. n° 11

In occasione dell'approvazione del P.A.L. e del Bilancio dell'Azienda A.S.L. saranno previste le risorse necessarie all'attuazione della presente convenzione per la parte di competenza della A.S.L. n° 11, attraverso il progressivo riallineamento ai parametri previsti dal Piano Sanitario Regionale, in particolare per i settori ad alta integrazione sanitaria, in relazione alla entità e caratteristiche della popolazione delle zone ed al complesso degli interventi sanitari da parte dell'Azienda A.S.L. e sociali da parte dei Comuni con riguardo agli effetti sul contenimento della spesa sanitaria.

Art. 10 - Beni

Sono messi a disposizione dell'A.S.L. n° 11 eventuali beni e attrezzature necessarie a mettere in atto la presente convenzione dal Comune firmatario della presente convenzione.

L'assegnazione di ulteriori beni e la dimissione di quelli già in assegnazione è soggetta al previo parere vincolante della articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Verifiche

La verifica per l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione è affidata alla articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, che la effettua tramite la Segreteria tecnica prevista dall'art. 12 della L.R. 72/97.

La verifica si attua attraverso l'invio semestrale, da parte della A.S.L. n° 11 alla Segreteria tecnica di cui al capoverso precedente, di flussi informativi relativi all'andamento dei singoli servizi ed attività oggetto della presente convenzione.

L' A.S.L. n° 11 invierà al Comune, entro il 31 maggio di ogni anno, copia della relazione allegata al P.Z.A.S., corredata dei dati di consuntivo relativi alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Collegio arbitrale

Per l'esame delle eventuali controversie in merito all'attuazione della presente convenzione si provvederà tramite il collegio di vigilanza e con le procedure previsti all'art. 9 dell'Accordo di Programma citato in premessa.

Art. 13 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di un anno a far data dal 1 gennaio 2004 .

Periodo nel quale sarà costituita la Società della Salute, soggetto al quale sarà trasferita la gestione delle attività assistenziali.

Le spese contrattuali sono poste a carico del Comune di Montaione.
La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sottoscritto a _____ il _____

Per l'A.S.L. n° 11

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Montaione
Dr. Delio Fiordispina
